



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

Dott. Carmelo Mantineo

**GIOVEDÌ 12  
GENNAIO 2023**



# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGDCEC

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (*art. 1, co. 159*)

Modifiche all'art. 3-bis, co. 1, D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

«Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate **in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,\*** in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo».

*\*Parole soppresse*

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



*Prima ipotesi*

## Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (*art. 1, co. 153*)

- Comunicazioni *36-bis* D.P.R. 600/73 e *54-bis* D.P.R. 633/72
- Periodi di imposta in corso al **31 dicembre 2019 - 2020 - 2021**
- **Condizione:** termine di pagamento (cfr. art. 2, co. 2, D Lgs. 462/97) **non scaduto** al 1° gennaio, ovvero comunicazioni **recapitate successivamente** a tale data
- **Effetto:**
  - **Pagamento integrale** imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive
  - **Pagamento ridotto sanzioni al 3%** (anziché del 30% ridotte a 1/3)

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGDCEC

Seconda ipotesi

## Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (*art. 1, co. 155*)

- Comunicazioni *36-bis* D.P.R. 600/73 e *54-bis* D.P.R. 633/72
- «*per qualunque periodo di imposta*» (cfr. relazione illustrativa)
- **Condizione:** pagamento rateale regolarmente in corso al 1° gennaio
- **Effetto:**
  - **Pagamento integrale** imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive
  - **Pagamento ridotto sanzioni al 3%** (anziché del 30% ridotte a 1/3)
  - «*durata del periodo di rateazione ... estesa fino a un massimo di venti rate ...anche nei casi in cui ... era ammessa la rateazione fino a un massimo di otto rate*» (cfr. relazione illustrativa)

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

## Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (*art. 1, co. 154, 156 e 157*)

Per entrambe le fattispecie:

- Il pagamento avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli **artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/97**
- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze (tenuto conto dell'art. 15-ter D.P.R. 602/73) **la definizione non produce effetti** e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione
- Le somme già versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano **definitivamente acquisite**

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

## Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (*art. 1, co. 158*)

Per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019



*In deroga all'art. 3 della L. 212/2000 ...*

Termini di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento (*cf. art. 25, co. 1, lett. a, D.P.R. 603/72*) **PROROGATI DI UN ANNO**

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGDCEC

### Regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, co. 166-173)

Sanatoria per le **IRREGOLARITÀ FORMALI, INFRAZIONI e INOSSERVANZE DI OBBLIGHI O ADEMPIMENTI**

- in materia di IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP e IVA
- **DI NATURA FORMALE**
  - *suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale*
  - *non rilevanti sulla determinazione delle base imponibile e sul pagamento dei tributi*
- COMMESSE FINO AL 31 OTTOBRE 2022

Rimozione delle irregolarità od omissioni

Versamento di Euro 200 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in **due rate di pari importo**, la prima entro il **31.03.2023** e la seconda entro il **31.03.2024**

Modalità di attuazione disciplinate da Provv. Dir. ADE

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

### Regolarizzazione irregolarità formali (*art. 1, co. 166-173*)

- Riproposizione della definizione *ex art. 9, co. 1-8, D.L. 119/2018* (cfr. Provv. 62274/2019 e Circolare n. 11/E del 15.05.19) per violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018
- La procedura non può essere esperita:
  - con riguardo agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni nell'ambito **procedura di collaborazione volontaria** (art. 5-quater D.L. 167/1990)
  - per l'emersione di **attività finanziarie e patrimoniali** costituite e detenute **fuori dal territorio dello stato**
  - per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in **atti divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore della legge di bilancio

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



## Regolarizzazione irregolarità formali (*art. 1, co. 166-173*)

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 **OGGETTO DI UN PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE**



*In deroga all'art. 3 della L. 212/2000 ...*

Termini previsti dall'art. 20, co. 1, del D. Lgs. 472/97 per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione sono **PROROGATI DI DUE ANNI**

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

### Ravvedimento «speciale» delle violazioni tributarie (art. 1, co. 174-178)

- L'adesione opera limitatamente ai TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE per VIOLAZIONI DIVERSE da quelle definibili con i commi 153-165 e 166-173 (esclusa anche l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere)
- Possono essere regolarizzate le violazioni che riguardano le DICHIARAZIONI VALIDAMENTE PRESENTATE relative al periodo di imposta in corso al 31 DICEMBRE 2021 e PRECEDENTI
- **Condizione:** VIOLAZIONI NON CONTESTATE AL 31.03.2023 con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, **comprese le comunicazioni 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72**

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

### Ravvedimento «speciale» delle violazioni tributarie (art. 1, co. 174-178)

- La regolarizzazione si ottiene con il pagamento di **1/18 DEL MINIMO EDITTALE DELLE SANZIONI IRROGABILI** previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, e con la **RIMOZIONE DELLE RELATIVE IRREGOLARITA' OD OMISSIONI**
- E' consentito il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in **n. 8 rate trimestrali di pari importo**, con scadenza della prima rata il **31 marzo 2023**
- Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il **30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre** e il **31 marzo** di ogni anno, sono dovuti interessi nella misura del **2% annuo**
- **Restano validi** i ravvedimenti in precedenza effettuati e non si dà luogo a rimborso

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGDCEC

### Ravvedimento «speciale» delle violazioni tributarie (art. 1, co. 174-178)

- La regolarizzazione si **perfeziona** con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata, entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità o omissioni.
- Il **mancato pagamento**, in tutto o in parte, di una delle **rate successive alla prima** entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della **sanzione pari al 30%** di ogni importo non versato e degli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo (4%)** calcolati dal 31 marzo 2023.



In tali ipotesi la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateizzazione

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGDCEC

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di *acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, co. 219-221)*

Con riferimento ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate** è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

- a) delle **rate successive alla prima** relative alle somme dovute a seguito di **accertamento con adesione** o **acquiescenza** degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di **reclamo/mediazione**,
- b) degli **importi, anche rateali**, relativi alle **conciliazioni di cui agli artt. 48 e 48-bis**

scadute/i alla data di entrata in vigore della legge di bilancio e per le quali non è stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di *acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, co. 219-221)*

- La regolarizzazione si ottiene mediante l'INTEGRALE VERSAMENTO DELLA SOLA IMPOSTA entro il 31.03.2023
- E' consentito il versamento delle somme dovute anche in n. **20 rate trimestrali di pari importo** (sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il **30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre** e il **31 marzo** di ogni anno, sono dovuti interessi legali dal 1° aprile 2023)
- E' ESCLUSA LA COMPENSAZIONE ex art. 17 D. Lgs. 241/97

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

**Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di *acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, co. 219-221)***

- In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione il competente Ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione pari al 30% applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta



In tali ipotesi la cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGDCEC

### *Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, co. 222-230)*

Annullamento automatico, alla data del **31 marzo 2023**, per i carichi affidati ad ADE-R dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle **AMMINISTRAZIONI STATALI, DALLE AGENZIE FISCALI e dagli ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI** di importo residuo fino a **mille euro\*** ancorché ricompresi in **precedenti definizioni agevolate**

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “globale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

- **capitale;**
- **interessi per ritardata iscrizione a ruolo;**
- **sanzioni e interessi di mora**
- **rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica**

#### Esclusioni:

- *Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato*
- *Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti*
- *Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna*
- *Risorse proprie dell'Unione europea*

*\*Importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni*

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

### *Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, co. 222-230)*

Annullamento automatico, alla data del **31 marzo 2023**, per i carichi affidati ad ADE-R dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da ENTI

DIVERSI dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a mille euro\*

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni
- interessi di mora

L'annullamento automatico NON RIGUARDA le somme dovute a titolo di:

- *capitale;*
- *rimborso spese per procedure esecutive;*
- *diritti di notifica.*

*\*Importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni*

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



*Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, co. 222-230)*

Per quanto riguarda le **SANZIONI AMMINISTRATIVE**, comprese quelle per **VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, **l'annullamento parziale opera LIMITATAMENTE AGLI INTERESSI, COMUNQUE DENOMINATI**, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



*Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, co. 222-230)*

Gi Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono comunque esercitare la **facoltà di non applicare** l'annullamento parziale adottando, entro il **31 gennaio 2023**, uno specifico provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

 All'Agenzia delle entrate-Riscossione  
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

**Oggetto: comunicazione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022.**

Il sottoscritto   
in qualità di   
dell'Ente creditore  Codice Ente creditore<sup>1</sup>   
comunica all'Agenzia delle entrate-Riscossione che il suddetto Ente creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 229 della legge n. 197/2022 ha stabilito con provvedimento n.  del  la **non applicazione** delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 227 e, conseguentemente quelle del comma 228, della medesima legge n. 197/2022.

**Allega alla presente comunicazione copia del citato provvedimento.**

Luogo

Data

Riferimento telefonico per eventuali contatti

Documento firmato digitalmente

---

Comunicazione da trasmettere, dopo aver compilato tutti i campi, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it) allegando copia del relativo provvedimento.

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

### *Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, co. 231-252)*

Fermo restando l'annullamento «automatico» dei carichi di cui ai commi 222-230, le disposizioni in commento consentono di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi **affidati\*** agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Sono **DOVUTE** le somme affidate a titolo di:

- i) capitale
- ii) rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica

Sono **ABBATTUTI** gli importi affidati a titolo di:

- i) **interessi** e sanzioni
- ii) gli interessi di mora
- iii) le sanzioni e somme aggiuntive crediti prev.li
- iv) **le somme maturate a titolo di aggio**

*\*Novità: rottamazione estesa anche ai carichi affidati dagli enti di previdenza privati, previa apposite delibere degli enti*

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



*Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, co. 231-252)*

### IL CALENDARIO

- **21 gennaio 2023**: pubblicazione sul sito ADE-R della dichiarazione e delle modalità di presentazione
- **30 aprile 2023**: termine presentazione dichiarazione di adesione con modalità di rateazione (max 18 rate) e di pagamento (*domiciliazione o bollettini*) – anche «rettificativa» nei termini
- **30 giugno 2023**: comunicazione ADR ai debitori (definizione del *quantum* dovuto)
- **31 luglio 2023**: pagamento unica soluzione / prima rata pari al **10%** delle somme complessivamente dovute
- **30 novembre 2023**: pagamento seconda rata (**10%** delle somme complessivamente dovute + interessi al 2% annuo dal 1° agosto 2023)
- **28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2024, 2025, 2026 e 2027**: pagamento ulteriori n. 16 rate (**5%** delle somme complessivamente dovute cadauna + interessi al 2% annuo)

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



*Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, co. 231-252)*

### GLI EFFETTI SUI GIUDIZI PENDENTI

- Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l'eventuale **pendenza di giudizi** aventi ad oggetto **carichi compresi** nella definizione e **assume l'impegno a rinunciarvi**
- A seguito del deposito della dichiarazione di adesione, **il processo viene sospeso**

Il **giudizio** si estingue a seguito della produzione, di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per il perfezionamento della definizione

Se le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del **giudizio** viene revocata dal Giudice su istanza di una delle parti

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



*Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, co. 231-252)*

### GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE RELATIVAMENTE AI CARICHI DEFINIBILI

- Sospende i termini di **PRESCRIZIONE** e **DECADENZA**
- Sospende fino al 31 luglio 2023 gli obblighi di pagamento delle **DILAZIONI IN ESSERE** (*poi automaticamente revocate a quella data*)
- Inibisce nuove iscrizioni di **MISURE CAUTELARI** (*sono fatte salve quelle già iscritte*)
- Vieta l'**avvio** di nuove **PROCEDURE ESECUTIVE** e la **prosecuzione** di quelle già iniziate (*a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo*)
- Il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli **artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/73**
- Consente il **rilascio del DURC** in presenza degli altri requisiti previsti dalla disciplina vigente

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

## *Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, co. 231-252)*

### ALTRI ASPETTI RILEVANTI

Possibilità di estinguere anche i debiti relativi a **precedenti istituti di "pace fiscale" (definizioni agevolate)** e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, **anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della definizione**, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge.

La definizione opera anche per le **sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada**, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Vengono abbattuti gli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute e l'aggio

### Esclusioni:

- *Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato*
- *Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti*
- *Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna*
- *Risorse proprie tradizionali UE*

# LABIRINTO LIVE

## SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE  
CENTRO STUDI  
UNGCEC

*Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, co. 231-252)*

### ALTRI ASPETTI RILEVANTI

- Limitatamente ai debiti definibili, con il pagamento della prima/unica rata si ottiene l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza (*salvo primo incanto con esito positivo*)
- In caso di OMESSO/INSUFFICIENTE/TARDIVO VERSAMENTO (SUPERIORE AI CINQUE GIORNI DI TOLLERANZA) di una sola rata (o del versamento unico) la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.
- Nessuna preclusione, in caso di mancata definizione, in merito alla POSSIBILITÀ DI RATEIZZAZIONE EX ART. 19 D.P.R. 603/73